

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di TORINO

N. 138

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BALDISSERO TORINESE. INDIRIZZI OPERATIVI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.

L'anno duemilaundici, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 15, nella sala delle riunioni, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CORINTO Carlo	Presidente	X	
PALETTO Luciana PAVAN	Consigliere	X	
BERRUTI Renzo	Consigliere	X	
LOSCO Armando	Consigliere	X	
TODESCO Bruno	Consigliere	X	
BRAGARDO Valentina	Consigliere	X	
PALTRO Paola PERSICO	Consigliere	X	
BICHIRI Angelo	Consigliere		X
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere	X	
BALDI Daniele	Consigliere	X	
PIOVANO Sebastiano Gaspare	Consigliere	Х	
PERIS Mariacarla RASTELLO	Consigliere	X	
BALESTRERO Manuela Gianna Mari	Consigliere	X	

Totale 12 1

Assume la presidenza la Signora PERIS Mariacarla RASTELLO. Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Prot. n° 138 COMUNE DI BALDISSERO TORINESE Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, ininterrottamente dal giorno 2 MAR. 2012 al giorno 0 4 APR. 2012
senza opposizione. Il Messo Notificatore

Prot. n° 597

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune, ininterrottamente dal giorno 23/12/2014
al giorno 07/04/2012 senza opposizione.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BALDISSERO TORINESE. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'opportunità di dotare il territorio comunale di Baldissero Torinese, di un sistema di videosorveglianza, capace di garantire un efficace controllo del territorio, in particolare di alcuni punti sensibili, da utilizzare come strumento utile all'individuazione di atti di vandalismo, di contrasto alla microcriminalità, specialmente durante le ore notturne ed in generale per migliorare ed aumentare la sicurezza dei cittadini;

rilevato che, le telecamere esterne, verranno installate inizialmente in nº 6 punti sensibili del territorio, individuati da questa Amministrazione Comunale in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale e più precisamente in: "Piazza IV Novembre – Piazzetta Caduti Senza Croce - zona Scuola Elementare "G. Berruto/Piazza Berruto" – Giardini pubblici di Strada Cordova - Piazza della Chiesa Santa Maria della Spina – Piazza Umberto I'/Edificio Municipio";

ritenuto di dover regolamentare l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto stesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantendo, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento;

viste le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, nel provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;

considerato che, le finalità che il Comune di Baldissero Torinese intende perseguire con il progetto di videosorveglianza, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

visto lo schema di "Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza sul territorio comunale di Baldissero Torinese", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comandante della Polizia Municipale;

visto l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

udita l'illustrazione da parte del Segretario Generale;

udito l'Assessore LOSCO, il quale chiede se sia possibile collocare telecamere anche in zone sensibili della frazione Rivodora.

Risponde il SINDACO, riferendo che nella zona di Rivodora manca il segnale wireless che serve a trasmettere le immagini al server centrale ma che comunque assume l'impegno ad estendere il servizio anche a Rivodora.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale di Baldissero Torinese", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di affidare, ai sensi dell'art. 10 comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le mansioni di Responsabile del Procedimento, al Commissario Pettenuzzo Claudio, Responsabile del Servizio Polizia Municipale.
- 3) **Di trasmettere** in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI BALDISSERO TORINESE

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

Testo entrato in vigore in data

- SOMMARIO -

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 - FINALITA'

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DELLA SALA DI CONTROLLO

ART. 5 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI

ART. 6 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 7 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA

ART. 8 - ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

ART. 9 - ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

ART. 10 - MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 11 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

ART. 12 - DIRITTI DEGLI INTERESSATI

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

ART. 14 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

ALLEGATO 1- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

ALLEGATO 2 - FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

ALLEGATO 3 - FAC - SIMILE RECLAMO

ART. 1 – DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando di Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Baldissero Torinese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"responsabile"**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Baldissero Torinese e collegato al Comando di Polizia Municipale.

ART. 3 – FINALITÀ

- 1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione ed il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, e del provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, nonché tutte le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 2. Le finalità che il Comune di Baldissero Torinese intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
- 3. La disponibilità tempestiva di immagini e dati costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
- a) alla rassicurazione dell'utenza a fronte di episodi di microcriminalità;
- b) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio urbano e di attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
- c) alla ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
- d) alla vigilanza sul pubblico traffico;
- e) alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- f) alla tutela del patrimonio comunale.
- 4. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento dovranno altresì conformarsi ai seguenti principi:
- Principio di necessità: non dovranno essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; il software dovrà essere configurato in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

- Principio di proporzionalità: dovrà essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; gli impianti di videosorveglianza dovranno essere attivati solo quando le altre misure di prevenzione, quali ad esempio i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi, le abilitazioni agli ingressi siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Particolare attenzione dovrà essere portata alla ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici ed all'eventuale duplicazione delle immagini registrate. Il criterio di proporzionalità deve essere rispettato, in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:
- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie fisse o mobili delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).
- Principio di finalità: il sistema di videosorveglianza dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per gli scopi istituzionali dell'ente, indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 5. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO E DELLA SALA DI CONTROLLO

- 1. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione, collocata presso il Comando della Polizia Municipale, di un server per la registrazione delle immagini collocato presso la medesima centrale operativa e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e/o telecontrollabili.
- 2. Presso la centrale operativa è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoomare le telecamere.
- 3. In caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.
- 4. Il sistema centralizzato di registrazione è su disco per consentire la memorizzazione in modo sicuro di tutte le riprese effettuate.
- 5. A tutela della "privacy" e per maggiore affidabilità, il server di registrazione è posizionato in un armadio protetto da accessi non autorizzati dotato di serratura a chiave.
- 6. Sono state individuate delle posizioni ben specifiche nelle quali si raccoglie il massimo di elementi utili a soddisfare le finalità dichiarate.
- 7. I punti esatti di fissaggio sono indicati nella delibera di approvazione del presente regolamento.
- 8. Le telecamere sono finalizzate esclusivamente alla visualizzazione delle zone di pertinenza pubblica e sono caratterizzate dalla possibilità di oscuramento di determinati settori di ripresa corrispondenti ad aree private.
- 9. Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario, dedicato esclusivamente a questo servizio in fibra ottica e /o wireless con trasmissione di tipo digitale. Ciò garantisce una elevatissima sicurezza sulla trasmissione e l'impossibilità di intercettare le immagini da parte di malintenzionati.
- 10. Il sistema non è collegato ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.

11. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti dalla centrale di monitoraggio e controllo presso il Comando di Polizia Municipale. In questa sede le immagini sono visualizzate su monitor e contestualmente registrate su hard-disk.

ART. 5 - PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO E SICUREZZA DEI DATI

- 1. L'accesso al server di registrazione, posizionato in un armadio protetto da accessi non autorizzati dotato di serratura a chiave, è consentito solamente al Sindaco, al Comandante della Polizia Municipale ed agli appartenenti alla Polizia Municipale che rivestono qualifiche di polizia giudiziaria.
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco o dal Comandante della Polizia Municipale.
- 3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
- 4. Il Comandante della Polizia Municipale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
- 5. Il Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale e gli appartenenti alla polizia municipale, di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
- 6. Nei locali della sala operativa è tenuto il registro degli accessi, su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di entrata e di uscita, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza di cui al comma precedente.
- 7. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ART. 6 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. Il Responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 è individuato, nella persona del Comandante della Polizia Municipale in servizio, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett. e). Lo stesso è designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato, nel solo caso di assenza dal servizio per ferie o malattia, sentito il titolare.
- 2. Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante.

ART. 7 - NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI - GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- 1. Il Responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria anche in considerazione delle funzioni che svolgono nell'ambito del Corpo stesso.
- 2. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati e preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

- 3. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala controllo.
- 4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

ART. 8 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE

- 1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, agli incaricati ed ai preposti indicati negli articoli 6 e 7.
- 2. Ciascuno di essi è dotato di un numero identificativo personale e di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e l'assoluta riservatezza.
- 3. Gli incaricati ed i preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
- 4. Al fine di prevenire possibili abusi, saranno adottate misure basate su una "doppia chiave" fisica o logica che consentano una immediata ed integrale visione delle immagini solo in caso di necessità (da parte di addetti alla manutenzione o per l'estrazione dei dati ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad una istanza di accesso, oppure per assistere la competente autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria).

ART. 9 – ACCERTAMENTO DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

- 1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2. In tali casi, anche in deroga alle prescrizioni di cui al precedente articolo 3, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli operatori di polizia e l'Autorità Giudiziaria.
- 4. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria e degli operatori di Polizia Giudiziaria.

ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

- 1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
- f) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- 2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con deliberazioni della Giunta Comunale. Attualmente le telecamere sono

sei e sono posizionate secondo quanto specificato negli allegati al presente regolamento.

- 3. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 3 giorni (tre) presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.
- 4. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
- 5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'articolo 6 e 7. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

ART. 11 – INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

- 1. I cittadini verranno informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione; a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
- 2. Il supporto con l'informativa:
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

ART. 12 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.
- 2. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzi un'immagine riconoscente dell'interessato.
- 3. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 9 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e la procedura prevista dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

ART. 14 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E MODIFICHE REGOLAMENTARI

- 1. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'articolo 18 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e rappresenta il disciplinare d'uso dei servizi.
- 2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1

- PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

- 1) La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento;
- 2) L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
- 3) Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
- 4) Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
- il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa;
- indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi;
- presenza di altre persone;
- attività svolta durante le riprese.
- 5) Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
- 6) Il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
- 7) Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al Responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

ALLEGATO 2

FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni: 1) Luogo o luoghi di possibile ripresa
2) Data di possibile ripresa
5) Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6) Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi)
······································
7) Attività svolta durante la possibile ripresa
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti
(Luogo e data) (firma)
PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE In data
(Firma del ricevente la richiesta)

ALLEGATO 3

FAC - SIMILE RECLAMO

	Al Responsabile trattamento dei dati
Il sottoscritto, che aveva presentato in richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver r reclamo per i seguenti motivi	registrato miei dati personali presenta
Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfon	ndimenti
In fede.	
(Luogo e data) (firma)	

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE f.to PERIS Mariacarla RASTELLO	IL SEGRETARIO GENERALE f.to PALERMITI dott. Daniele			
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,				
ATTESTA				
- che la presente deliberazione:				
è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.200	per rimanervi per quindici giorni (10, n. 267);			
Dalla Residenza comunale, lì				
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to QUAGLIA Antonella			
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,				
ATTES	STA			
- che la presente deliberazione:				
è divenuta esecutiva il giorno	orsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del			
Dalla Residenza comunale, li	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to QUAGLIA Antonella			
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. Dalla Residenza comunale, lì	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUAGLIA Antonella			